



**Croce Rossa Italiana**

# **Regolamento per l'istituzione delle posizioni organizzative e il conferimento dei relativi incarichi**

00 49 / 12

1

30 GEN. 2012

**INDICE**

**ART. 1. DEFINIZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA..... 3**

**ART. 2. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE..... 3**

**ART. 3 - SOGGETTI COMPETENTI ALL'ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ..... 4**

**ART. 4 - REQUISITI E CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ..... 5**

**ART. 5 - FUNZIONI E COMPETENZE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ..... 6**

**ART. 6 FASCE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE..... 6**

**ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI..... 9**

**ART. 8 - VALUTAZIONE DEI RISULTATI..... 9**

**ART. 9 - REVOCA DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ... 10**

## **Art. 1. Definizione di posizione organizzativa**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 01.10.2007.

2. La posizione organizzativa è un ruolo individuato all'interno della Direzione Generale, dei Dipartimenti, dei Servizi o delle Direzioni Regionali che richiede lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità e caratterizzato da:

- Posizioni di tipo A: l'esercizio di funzioni di direzione di unità organizzative complesse, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- Posizioni di tipo B: lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità o richiedenti specializzazioni correlate al possesso di titoli universitari e/o di adeguati titoli connessi all'esercizio delle relative funzioni;
- Posizioni di tipo C: lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

## **Art. 2. Individuazione delle posizioni organizzative**

1. La determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative è demandata alla contrattazione integrativa come da CCNL vigente.

2. La definizione delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1 viene effettuata dai soggetti competenti di cui all'articolo successivo, in applicazione dei criteri generali previsti dal CCNL e nei limiti definiti dalla specifica assegnazione delle risorse necessarie

3. Al fine di permettere l'assegnazione dei contingenti alle diverse strutture organizzative, i Dirigenti, se di servizi interni attraverso i Capi Dipartimento, formulano le proposte di istituzione di posizioni organizzative relativamente ai Servizi o alle Direzioni Regionali di rispettiva competenza, comprensive delle determinazioni della fascia economica di cui all'art.6.

4. Ogni proposta deve contenere:

- a) lo schema organizzativo interno al Servizio/Direzione Regionale prefigurato;
- b) il profilo di responsabilità e i livelli di autonomia gestionale prefigurati in capo alle figure proposte, ovvero il quadro delle prestazioni professionali richieste;
- c) il profilo di competenze professionali e direzionali richiesto per ogni posizione.
- d) l'indicazione delle risorse finanziarie e umane la cui gestione sarà delegata all'incaricato

5. Il Direttore Generale, ricevute le proposte organizzative dei Dirigenti elabora, sentito il Comitato di Direzione, una proposta congruente con le necessità segnalate e con le risorse definite in sede di contrattazione.

### **Art. 3 – Soggetti competenti all'istituzione delle posizioni organizzative**

1. L'istituzione delle posizioni organizzative viene effettuata con i provvedimenti dei diversi soggetti e sulla base della ripartizione di ambiti di competenza come indicati dai commi seguenti.

2. Compete al Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Direttore Generale, definire il contingente massimo di posizioni organizzative attribuibili, con le diverse tipologie previste.

3. Compete al Direttore Generale:

- a) assegnare i contingenti di posizioni organizzative ai Servizi Autonomi, ai Dipartimenti e alle Direzioni Regionali;
- b) definire posizioni organizzative di supporto alla Direzione generale o all'intera organizzazione dell'Ente;
- c) definire posizioni organizzative di direzione di unità di progetto che interessino più dipartimenti, servizi autonomi o direzioni regionali con elevata autonomia organizzativa e gestionale e con obiettivi di particolare rilevanza.

4. Compete al Capo Dipartimento, sulla base dei contingenti assegnati dal Direttore Generale:

- a) assegnare i contingenti di posizioni organizzative ai Servizi Interni al proprio Dipartimento
- b) definire posizioni organizzative di supporto al Dipartimento

c) definire posizioni organizzative di direzione di unità di progetto che interessino più servizi interni al dipartimento.

5. Compete al Dirigente di Servizio/Direzione Regionale, sulla base dei contingenti assegnati dal Direttore Generale o dal Capo Dipartimento:

a) definire le posizioni organizzative definendone il quadro di funzioni o di responsabilità specifiche.

#### **Art. 4 - Requisiti e criteri per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa**

1. L'incarico di posizione organizzativa può essere conferito al personale dipendente inquadrato nell'Area C, sulla base dei criteri generali definiti dall'art. 17 del CCNL del 01.10.2007. Può essere oggetto di conferimento di incarichi di posizione organizzativa il personale che abbia un rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale, ma con impegno minimo del 70% dell'orario d'obbligo. E' esclusa la possibilità di attribuire incarichi di posizione organizzativa a personale in part-time verticale.

2. Il soggetto competente al conferimento dell'incarico, definisce il *profilo della posizione organizzativa*, inteso come l'insieme delle caratteristiche complessive (professionali, di specializzazione, di esperienza, ...) che è necessario possedere per esercitare appieno le funzioni ad essa connesse

3. L'assegnazione dell'incarico è preceduta da una fase istruttoria durante la quale i dipendenti di categoria C interessati devono presentare la propria candidatura a ricoprire l'incarico di posizione organizzativa allegando il proprio curriculum formativo-professionale di cui il Dirigente tiene conto per il conferimento dello stesso.

4. Il personale potenzialmente interessato viene quindi valutato dal soggetto competente al conferimento dell'incarico, al fine di definire il massimo livello di corrispondenza tra i requisiti posseduti e quelli richiesti sottoelencati, eventualmente maggiormente dettagliati in fase di definizione del profilo della posizione organizzativa:

a) Posizioni di tipo A:

- i. esperienza lavorativa maturata in posizioni di lavoro che richiedano significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- ii. coerenza tra l'esperienza professionale acquisita e la tipologia tematica delle funzioni da svolgere;
- iii. competenze nell'esercizio di funzioni di direzione e di gestione delle risorse umane;
- iv. capacità di impiego di sistemi di programmazione di attività.

00 49 / 12

b) Posizioni di tipo B:

- i. preparazione correlata a titoli di studio e professionali relativi a materie concernenti il ruolo oggetto d'incarico;
- ii. esperienza lavorativa maturata in ambiti professionali coerenti a quelli oggetto dell'incarico;
- iii. capacità di autonoma elaborazione di progetti complessi.

c) Posizioni di tipo C:

- i. preparazione correlata a titoli di studio e professionali relativi a materie concernenti il ruolo oggetto d'incarico;
- ii. esperienza lavorativa maturata in ambiti professionali coerenti a quelli oggetto dell'incarico, ovvero a quelli verso i quali si esercitano funzioni ispettive o di vigilanza.

5. Tra i dipendenti per i quali sussiste la coerenza tra il profilo di competenze richiesto e quello posseduto, il soggetto competente provvede all'individuazione dell'incaricato con atto scritto e motivato

6. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti per la durata massima di due anni e sono rinnovabili.

7. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico viene definito, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli successivi, il corrispondente trattamento economico, correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti secondo i criteri definiti nell'art. 6 del presente Regolamento.

## **Art. 5 - Funzioni e competenze delle posizioni organizzative**

1. L'incarico di posizione organizzativa comporta, nell'ambito delle direttive impartite dal Dirigente, le seguenti funzioni e competenze:

- a) la gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b) la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate dal Dirigente alla struttura di competenza;
- c) la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti, ai sensi della L. 241/90, dal Dirigente;
- d) l'adozione in prima persona, con connessa responsabilità di firma, di ogni provvedimento eventualmente delegato in forma espressa dal Dirigente, conformemente alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

## **Art. 6 Fasce di posizioni organizzative**

00 49 / 12



a. Titoli richiesti:

- richiesta laurea in materie specifiche 5 punti
- altri titoli in materie specifiche 3 punti
- nessun titolo 0 punti

a. Coordinamento struttura:

- nessuna struttura 0 punti
- fino a 4 unità 3 punti
- > 4 unità 5 punti

c. Livello di responsabilità:

- il Dirigente ha attribuito la responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/90 3 punti
- adotta in prima persona, con connessa responsabilità di firma, provvedimenti delegati in forma espressa dal Dirigente 5 punti

Criteria per le pesature delle Posizioni Organizzative di tipo C:

a. Esperienza:

- richiesti titoli di studio in materie specifiche 5 punti
- richiesta solo esperienza lavorativa 2 punti

b. Coordinamento struttura:

- nessuna struttura 0 punti
- fino a 4 unità 3 punti
- > 4 unità 5 punti

c. Complessità:

- competenze approfondite in un'unica tematica 2 punti
- competenze approfondite in più di una tematica 4 punti
- aggiornamento continuo in una o più tematiche 5 punti

Per quanto riguarda il sistema di conversione del punteggio corrispondente alla singola Posizione Organizzativa in importo di indennità da corrispondere al dipendente titolare dell'incarico, la Croce Rossa Italiana applica il sistema qui riportato:

Complessità della Posizione Organizzativa	Punteggio	Indennità di posizione organizzativa
Bassa	0-5	€ 1.032,91
Media	6-10	€ 1.800,00
Alta	11-15	€ 2.582,28

6. La pesatura della posizione Organizzativa viene effettuata dal soggetto competente nello stesso atto di proposta di istituzione della medesima.

### **Art. 7 - Assegnazione degli obiettivi**

1. Dopo l'approvazione del Piano dettagliato degli Obiettivi, il Dirigente assegna gli obiettivi e comunica i corrispondenti indicatori di risultato necessari per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi.
2. Questi ultimi sono correlati all'attività ordinaria, agli obiettivi di innovazione gestionale o agli obiettivi strategici contenuti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi dell'anno di riferimento.

### **Art. 8 - Valutazione dei risultati**

1. Il titolare della posizione organizzativa redige, in corrispondenza dei monitoraggi infrannuali, la scheda sintetica sull'andamento dell'attività svolta con riferimento agli obiettivi assegnati e agli indicatori individuati. Il Dirigente responsabile integra la relazione con una valutazione di merito dei risultati parziali conseguiti, inviando copia al Servizio Programmazione e Semplificazione ed al Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione.
2. La valutazione del risultato degli incaricati di posizione organizzativa è effettuata utilizzando le medesime schede di valutazione previste per il personale inquadrato in categoria C. La titolarità della valutazione spetta ai dirigenti del servizio o della direzione regionale interessati.

## **Art. 9 - Revoca dell'incarico di posizione organizzativa**

1. Gli incarichi di Posizione Organizzativa possono essere revocati, anche prima della scadenza, qualora si verifichi almeno una delle fattispecie previste dall'art.17 comma 2 del CCNL del 01.10.2007.
2. La revoca avviene con atto scritto e motivato da parte del soggetto competente al conferimento dell'incarico medesimo

0070 / 12

0 GEN. 2012